

ENERGIA: Accesso ai meccanismi di incentivazione presentata dall'appellante ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 – Istanza – Regolamento operativo – Entrata in esercizio dell'impianto – Definizione.

Cons. Stato, Sez. II, ord. 19 gennaio 2022, n. 212

“[...] l'entrata in esercizio corrisponde al primo funzionamento dell'impianto in parallelo col sistema elettrico, cioè che l'impianto non solo debba essere collegato in parallelo, ma funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete [...]”.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 3 del 2022 adottato ai sensi dell'art. 7 bis del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, n.126, come modificato dall'art. 16, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022, svoltasi con modalità telematica, il Cons. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Carlo Comandè per la parte appellante e l'avv. Francesco Vagnucci per la parte appellata;

Considerato, a un primo sommario esame, che la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione presentata dall'appellante ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, stante il suo oggetto, appare soggetta al Regolamento operativo concernente gli incentivi previsti dal D.M. medesimo; che detto Regolamento stabilisce, al § 3.2.1, che *“Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, rientrante in una delle categorie introdotte al paragrafo 1.2.1 ed esplicitate con maggiore dettaglio nel paragrafo precedente”*; che il sistema GAUDÌ (Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione) è stato istituito con delibera n. 124/10 del 4 agosto 2010 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha emanato le prime istruzioni operative in data 29

febbraio 2012 per disciplinare le modalità da osservarsi dal Gestore di Rete per registrare la data di attivazione della connessione e portare in esercizio l'unità produttiva e il rispettivo impianto (atti, questi, tutti liberamente consultabili su fonti aperte); che non è noto, per l'impianto in questione, cosa risulti dal sistema GAUDÌ; che, peraltro, il Regolamento predetto specifica anche che “*per un impianto eolico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuta installazione di tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto e previsti dal progetto autorizzato. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto eolico in cui risulti non attivato o connesso alla rete anche un solo aerogeneratore*”; che ciò avvalorava la tesi che l'entrata in esercizio corrisponda al primo funzionamento dell'impianto in parallelo col sistema elettrico, cioè che l'impianto non solo debba essere collegato in parallelo, ma funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete (cfr., con riferimento al D.M. 5 luglio 2012, C.d.S., Sez. IV, 4.3.2021, n. 1862); che il verbale di connessione alla rete Enel non pare dimostrare altro che l'avvenuto allaccio dell'impianto (dove la verifica effettuata con l'impianto in funzione sembra costituire mero controllo sul regolare funzionamento del dispositivo d'interfaccia, tra gli altri controlli tecnici previsti in sede di allaccio), che è una precondizione per l'avviamento dei gruppi di produzione;

Ritenuto, pertanto, che, non essendo prive di *fumus di boni iuris* talune delle censure proposte, ferma la necessità degli approfondimenti propri della fase del merito, e ricorrendo il prospettato *periculum in mora*, in riforma della ordinanza impugnata la domanda cautelare debba essere accolta ai soli fini della fissazione da parte del T.A.R., con priorità, dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso di primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta col ricorso di primo grado al solo fine della sollecita definizione nel merito del relativo giudizio.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a

Compensa le spese del doppio grado della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO